



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 17357 del 31.05.2017

A tutti i Responsabili delle Aree

e, p.c., Al Sindaco

Agli Assessori

sede

Direttiva n. 5 del 31.05.2017

Oggetto: Affidamenti diretti di cui art. 36 comma 2 lettera a) del Codice Correttivo al Codice degli Appalti: obbligo di motivazione.

Il D.Lvo n. 56 del 19 aprile 2017, ha apportato numerosi correttivi al Codice degli Appalti. Meritano particolare attenzione le modifiche apportate agli artt. 32 e 36 comma 2, lettera a) del Codice, che consentono di semplificare la formalizzazione della scelta dell'affidatario per gli appalti di un importo fino ad € 40.000,00.

Il comma 2 dell'art. 32 del Codice espressamente recita: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

Una prima lettura induce a ritenere che sia possibile affidare i contratti direttamente “intuitu personae” senza necessità di richiedere 2 o più preventivi.

Infatti la cancellazione della precisazione che l'affidamento diretto debba essere “adeguatamente motivato” potrebbe far ritenere che si possa procedere alla individuazione dell'operatore senza espletare alcuna gara e senza esplicitare alcuna ragione in ordine alla propria scelta.

Si tratta di conclusioni certamente sbagliate; anche se il correttivo ha eliminato la locuzione “adeguatamente motivata”, si ritiene che l'obbligo di esplicitare la ragione per la quale si sceglie un contraente rimanga e ciò per un duplice motivo: l'art. 3 comma 1 della



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 17357 del 31.05.2017

L.241/90, ancora vigente, impone di motivare tutti i provvedimenti amministrativi e quindi ivi compresi gli appalti. A ciò si aggiunge che la possibilità prevista dall'art.36 del Codice è una facoltà in alternativa alle procedure ordinarie. E come tale, nel caso in cui si decida di operare in tal modo, vi è un obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura che alla scelta del contraente.

La motivazione non può essere astratta ma può anche essere costruita senza ricorrere alla acquisizione di diversi preventivi (anche se tale prassi appare la più corretta) ma deve dimostrarsi, ad esempio utilizzando e confrontando i prezzi MEPA oppure utilizzando i prezzi ricavati dall'analisi di mercato condotta anche mediante consultazione di siti internet, etc...

Infatti tutti gli affidamenti, anche quelli del comma 1, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1,: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

A ciò si aggiunge anche il principio della rotazione: pertanto qualora si agisce con l'affidamento diretto ad un certo operatore economico (es. interventi di urgenza), la volta successiva non si potrà affidare allo stesso operatore, fondando la decisione sulla fiducia, ma si dovrà rispettare il principio della rotazione. Certamente spetterà all'ANAC definire le modalità di applicazione, ma nel frattempo si ritiene di dover tener conto dei principi sopra richiamati.

Tanto si deve.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pietra Quartuccio